

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII
N. 102**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 1985

Risoluzione
sul consolidamento del mercato interno

Annunziata il 1° ottobre 1985

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua risoluzione del 9 aprile 1984 sulla necessità di attuare un mercato interno europeo (1),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio (COM (84) 305 def.),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio (COM (84) 556 def.),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM (85) 19 def.),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Costanzo e altri sulla salvaguardia del mercato interno comunitario e la snazionalizzazione delle dogane (doc. 2-437/84),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Ephremidis e altri sullo scongelamento dei conti bloccati in Grecia (doc. 2-549/84),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole von Wogau e altri su un'ampia semplificazione delle statistiche inerenti agli scambi intracomunitari (doc. 2-713/84),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole von Wogau e altri su casi particolari di importazione a titolo provvisorio di autoveicoli (articolo 5 della direttiva del Consiglio del 28 marzo 1983 - 83/182/CEE) (doc. 2-716/84),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole van Hemeldonck sugli impianti GLP negli autoveicoli (doc. 2-922/84),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Barrett sul mancato adempimento da parte del Consiglio degli impe-

(1) G. U. n. C 127 del 14 maggio 1984, pag. 9.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gni assunti nel Trattato di Roma in materia di instaurazione del mercato interno (doc. 2-1070/84),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Turner sul comportamento di alcuni funzionari doganali alle frontiere interne della Comunità (doc. 2-1108/84),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole von Wogau e altri, a nome del gruppo del partito popolare, e dell'onorevole Rogalla sul reciproco riconoscimento della tassazione delle automobili private nella circolazione intracomunitaria (doc. 2-1288/84),

vista la proposta di risoluzione degli onorevoli de la Malène e Flanagan sull'attuazione di un ampio mercato interno (doc. 2-1690/84),

visti la relazione della commissione per gli affari economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, della commissione per i trasporti e della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A2-50/85),

A. compiacendosi delle iniziative della Commissione in vista del rilancio e del consolidamento del mercato interno, che hanno evidentemente indotto il Consiglio europeo e, in una certa misura, il Consiglio dei Ministri a riflettere sul problema,

1. — dichiara il suo fermo impegno a raggiungere l'obiettivo di un « mercato interno completamente unificato entro il 1992 »;

2. — invita i governi degli Stati membri della Comunità, collettivamente e singolarmente, a non derogare dal proprio impegno verso detto obiettivo, così come è stato espresso dal Consiglio europeo del marzo 1985;

3. — rileva tuttavia che, mentre le prospettive a lungo termine per il mercato del lavoro possono essere promettenti,

è improbabile che solo su tale base, si possa giungere ad una marcata riduzione della disoccupazione nel breve e medio termine; nota in particolare che le regioni periferiche della Comunità e quelle zone in cui la disoccupazione è particolarmente elevata sono vivamente preoccupate per l'eventualità che la completa liberalizzazione del mercato interno comporti una perdita degli investimenti e dell'occupazione;

4. — sottolinea pertanto che l'instaurazione di un mercato interno senza ostacoli deve essere accompagnata dallo sviluppo di efficaci politiche comuni, specialmente laddove esse si connettono alla formazione e alla riqualificazione per nuovi impieghi, per raggiungere una convergenza economica, in particolare:

politiche regionale e sociale che dovrebbero includere anche le proposte ancora pendenti presso il Consiglio;

programmi integrati;

un aumento sostanziale del « conto in capitale » comunitario, grazie soprattutto a prestiti BEI e NSC;

5. — sottolinea che l'esistenza di un grande mercato comune non può, senza perdere l'essenziale della propria ragione d'essere, dissociarsi dal lancio di azioni comuni di grande portata nel settore industriale ovunque appaia che tali azioni hanno un innegabile effetto moltiplicatore;

6. — sottolinea altresì che la realizzazione di un vasto spazio economico unificato, in cui l'industria europea potrebbe ritrovare le condizioni e i mezzi di una maggiore competitività, implica un rafforzamento parallelo e indispensabile della politica commerciale comunitaria: costruire un grande mercato esige anche che sia messo in grado di difendersi;

7. — rileva che il prezzo del mancato raggiungimento di tale obiettivo sarà enorme in termini di riduzione della crescita

economica, aumento della disoccupazione e abbassamento del tenore di vita nonché continua diminuzione della competitività industriale e commerciale dell'Europa nel mondo;

8. — sottolinea soprattutto che le barriere interne penalizzano considerevolmente le piccole e medie imprese nonché lo sviluppo dell'industria europea nel settore delle nuove tecnologie, vale a dire proprio quei settori suscettibili di creare i posti di lavoro del futuro;

9. — rileva altresì che l'eliminazione dei « piccoli » ostacoli interni che influenzano la vita quotidiana dei cittadini rivestirà, per il futuro politico della Comunità, la stessa grande importanza che la soppressione degli ostacoli commerciali avrà per il suo futuro economico;

10. — prende atto dell'intenzione della Commissione di sottoporre al Consiglio una comunicazione sulle modalità atte a migliorare le strutture industriali in Europa; chiede alla Commissione di trarre le conclusioni di tali analisi e di presentare le proposte necessarie;

Programma per un mercato unificato.

11. — osserva che la risposta della Commissione alla risoluzione del Parlamento del 9 aprile 1984 è stata rappresentata dal « programma di consolidamento » del 13 giugno 1984, che conteneva oltre 120 proposte legislative « da essere adottate dal Consiglio » nel 1984 o nel 1985;

12. — deplora che in realtà il Consiglio abbia adottato solo metà delle proposte elencate per il 1984 e — finora — praticamente nessuna di quelle previste per il 1985;

13. — chiede alla Commissione di confermare il suo impegno verso il « programma di consolidamento » nel suo complesso;

14. — conclude, tuttavia, che ora è necessaria una nuova strategia più ampia che si proietti fino al 1992 e comprenda tale programma di consolidamento;

15. — conclude altresì che tale strategia non deve consistere solamente in un elenco di misure necessarie; attende che la Commissione sottoponga al Consiglio una scadenza che indichi le priorità e l'interrelazione tra le misure da attuare nei vari settori, così come essa si è impegnata nel suo programma di lavoro per il 1985;

16. — richiama l'attenzione soprattutto sulla possibilità di riunire in « pacchetti » proposte correlate, metodo questo che è stato impiegato con successo nel settembre 1984 per l'adozione di 15 direttive volte a eliminare gli ostacoli tecnici;

17. — sottolinea, in tale contesto, il ruolo importante svolto dal Consiglio dei ministri responsabili per i problemi del mercato interno, che dovrebbe coordinare le attività di altri consigli in tale settore, in particolare del Consiglio dei trasporti e dei consigli che si occupano degli ostacoli fiscali;

18. — ritiene essenziale, se si vuole una puntuale attuazione del programma, che il Consiglio migliori sostanzialmente la sua capacità decisionale; pertanto si compiace della disponibilità di tutti i governi degli Stati membri, espressa nella relazione finale del comitato Dooge, ad accettare il ricorso più frequente a votazioni a maggioranza e sollecita i governi degli Stati membri a impegnarsi, riguardo alle misure previste nel programma per la realizzazione del mercato interno, ad accettare le decisioni a maggioranza qualificata;

19. — invita la Commissione a proporre l'uso di strumenti legislativi che si prestino più di ogni altro a essere adottati dal Consiglio (per esempio, evitando la necessità di lunghe discussioni su allegati tecnici);

20. — osserva che il programma per la creazione di un mercato interno unificato verrà attuato in concomitanza con il periodo transitorio di ampliamento; pertanto chiede alla Commissione di comunicare chiaramente come saranno coordinati i due processi e in particolare il possibile ricorso alle clausole di salvaguardia;

Attraversamento delle frontiere interne.

21. — ritiene che una delle condizioni per il consolidamento e lo sviluppo del mercato interno, specie in relazione al prossimo ingresso della Spagna e del Portogallo fra gli Stati membri della Comunità, sia il rafforzamento e il rilancio della politica della Comunità nel settore dei trasporti e delle comunicazioni in generale secondo lo spirito e la lettera degli articoli 74 e 75 del Trattato di Roma, sinora insufficientemente attuati, come affermato dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza del 22 maggio 1985;

22. — conviene con la Commissione che i controlli effettuati alle frontiere intracomunitarie sono « il segno più tangibile » dell'imperfezione del mercato interno; inoltre concorda completamente sulla necessità che l'obiettivo finale sia quello della « loro soppressione definitiva e non solo della loro semplificazione »;

23. — in tale contesto mette in guardia dal pericolo che i « miglioramenti » a breve termine nelle procedure espletate alle frontiere — per esempio, l'impiego di sistemi informatizzati per il controllo dei passaporti — finiscano per rendere, in sostanza, più difficile la loro abolizione a lungo termine; sollecita pertanto la Comunità e gli Stati membri a smantellare gli impianti informatici alle frontiere interne della Comunità e a non installarne di nuovi; invece la Comunità dovrebbe concentrarsi sulla messa a punto di un programma informatico comune per lo svolgimento degli scambi con l'esterno alle frontiere interne della Comunità;

chiede ai vari Stati membri di non aumentare il numero dei doganieri, poiché si dovrebbe organizzare a breve termine una politica di redistribuzione del personale nell'ambito del rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne della Comunità;

24. — non condivide l'idea secondo cui la prevenzione del traffico della droga, per quanto sia importante, giustifichi il tipo di controllo che viene attualmente effettuato sulle merci e le persone alle frontiere intracomunitarie, giacché per arrestare i trafficanti di droga occorrono normalmente indagini di polizia e non casuali controlli;

25. — chiede alla Commissione di procedere a un'indagine sulle modalità di attribuzione del passaporto europeo da parte degli Stati membri che si sono impegnati a fornirlo alla data del 1° gennaio 1985;

26. — ritiene altresì necessario che si intraprendano immediatamente azioni, la cui iniziativa deve situarsi a livello comunitario (coordinamento dell'azione degli Stati membri), volte al riconoscimento pieno e totale del passaporto europeo da parte dei governi degli Stati non appartenenti alla Comunità che ignorano o fingono di ignorare questo documento, allo scopo di evitare il rifiuto di riconoscerne la validità, constatato recentemente;

a) *Persone.*

27. — insiste presso il Consiglio perché nella realizzazione dell'Europa dei cittadini dia priorità all'obiettivo di creare condizioni razionali e adeguate di circolazione delle persone al passaggio delle frontiere su strada, per ferrovia, nei porti e negli aeroporti;

28. — ribadisce il suo appoggio alla proposta di direttiva sulla semplificazione dei controlli e delle formalità applicabili ai cittadini degli Stati membri al passaggio delle frontiere intracomunitarie, quale

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

primo passo verso la completa abolizione di tali controlli; deplora che il Consiglio non abbia potuto raggiungere un accordo nella sua ultima sessione e insiste affinché si tenga una sessione supplementare del Consiglio affinché la direttiva possa nondimeno entrare in vigore in tutte le frontiere interne il 1° luglio del presente anno;

29. — appoggia in particolare l'abolizione dei passaporti per i cittadini della Comunità che lasciano uno Stato membro per entrare in un altro;

30. — sostiene altresì l'eliminazione dei doppi posti di controllo alle frontiere di terra laddove non sia già stata attuata, sempre in vista della loro completa abolizione;

31. — ribadisce la richiesta formulata nella sua risoluzione del 9 aprile 1984, secondo cui occorre migliorare il funzionamento dei servizi a favore dei residenti e dei lavoratori che attraversano le zone di frontiera; e chiede che venga posto fine all'abitudine ormai invalsa di multare i residenti delle zone di confine per aver essi utilizzato valichi « non aperti al traffico normale », senza speciali documenti;

32. — quanto ai timori espressi dai governi di taluni Stati membri, e cioè che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne — soprattutto ai porti e agli aeroporti — aumenterà il rischio che criminali, immigranti clandestini, terroristi e spacciatori di droga entrino impunemente nella Comunità, ritiene che:

il controllo di cittadini di paesi terzi debba essere quanto prima trasferito dalle frontiere interne al confine esterno della Comunità;

ciò implichi il ravvicinamento delle politiche degli Stati membri per quanto concerne gli stranieri, i visti, i lavoratori migranti e gli immigrati, i rifugiati e il diritto di asilo;

gli Stati membri debbano mettere a punto una più stretta collaborazione in questioni di pubblica sicurezza e nella lotta contro il traffico della droga;

33. — afferma che entro il 1992 dovrà essere fissato definitivamente il concetto di « cittadinanza comunitaria », concedendo a tutti i cittadini appartenenti alla Comunità il diritto di entrare liberamente in qualunque Stato membro, di lavorarvi e risiedervi, di fruire delle prestazioni previdenziali, di essere tassati sulla stessa base dei cittadini di quello Stato e di vedere precisata e riconosciuta l'equivalenza dei diplomi;

34. — accoglie pertanto con favore il consenso del Consiglio europeo circa la raccomandazione del Comitato *ad hoc* per l'Euroa dei popoli che riconosce un diritto generale di residenza per tutti i cittadini della Comunità, ma ritiene che entro il 1992 esso non dovrà più essere condizionato dalla dimostrazione di risorse adeguate o dell'assicurazione malattie e sollecita il Consiglio ad assumersi la sua responsabilità adottando i progetti di direttiva (COM (79) 215, COM (80) 358) sul diritto di residenza;

b) *Merci.*

35. — accoglie con favore la decisione di adottare per la circolazione di merci in seno alla Comunità un documento amministrativo unico e sostitutivo dei 70 documenti diversi attualmente in uso; rileva che tale documento copre ancora 48 voci di dati in confronto con il documento simile del Benelux che ne richiede solo 17, e insiste pertanto affinché vengano compiuti ulteriori progressi nella semplificazione nonché nel raggiungimento di un accordo sui codici da usare; sottolinea inoltre l'importanza di ridurre al minimo la possibilità per gli Stati membri di chiedere documenti supplementari;

36. — rileva nondimeno che i documenti da controllare alle frontiere dovrebbero essere sostituiti quanto prima dallo scambio diretto di dati tra elaboratori elettronici installati negli Stati membri, e sottolinea la conseguente importanza del programma di collaborazione per l'automa-

zione dei dati e della documentazione sulle importazioni/esportazioni (« CADDIA ») e del progetto per lo sviluppo coordinato dell'informatizzazione delle procedure amministrative (CD);

è convinto che i necessari compiti di controllo e di informazione per gli scambi interni della Comunità possano essere svolti grazie a un miglioramento della cooperazione tra le autorità e le ditte degli Stati membri, con l'aiuto di sistemi informatici che vengono gestiti lontano dalle frontiere;

37. — chiede in particolare alla Commissione di dimostrare che il progetto CADDIA affronta di proposito i problemi connessi con le formalità alle frontiere esterne e non interne della Comunità nonché la necessità di eliminare ogni tipo di formalità alle frontiere interne;

38. — richiama nuovamente l'attenzione sull'importanza di sopprimere i controlli alle frontiere interne dei prodotti veterinari, fitosanitari, degli alimenti per animali e simili; rileva che tale abolizione significherebbe il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle prove e dei certificati in tale settore; chiede alla Commissione di riferire sui progressi compiuti;

39. — appoggia la raccomandazione del comitato « Europa dei cittadini » di aumentare del 25 per cento, in data 1° luglio 1985, gli importi personali di articoli e vini fermi in franchigia fiscale; nota tuttavia che:

in tal modo non si farà altro che ristabilire il valore reale dell'importo personale alla cifra di 20 anni fa;

per evitare discriminazioni dovrebbero essere aumentati tutti gli importi di franchigia fiscale;

tali importi non solo devono essere riesaminati regolarmente per evitare una caduta del loro valore reale, ma dovrebbero essere continuamente ampliati all'infinito entro il 1992, in concomitanza con l'armonizzazione fiscale;

la Commissione dovrebbe pertanto preparare un calendario per l'aumento di tale franchigia;

40. — esprime altresì il suo accordo sulla raccomandazione del Comitato « Europa dei cittadini » secondo cui il limite per l'esenzione fiscale su piccole spedizioni postali sia elevato a 100 ECU a decorrere dal 1° luglio 1985, ma ritiene che una regolare rivalutazione dovrebbe avere effetti che vanno al di là di una mera conservazione del valore in termini reali;

41. — accoglie con favore il nuovo strumento comunitario quale importante passo avanti nella sostituzione dei controlli alle frontiere interne con controlli comuni alle frontiere esterne della Comunità; sottolinea però che il suo abuso per fini protezionistici è inaccettabile;

42. — appoggia la sostituzione, entro il 1992, dei servizi doganali nazionali con un servizio doganale comunitario;

43. — invita la Commissione a effettuare un'indagine sulle disposizioni o i criteri che disciplinano negli Stati membri l'attività dei servizi doganali nonché sulla procedura seguita nell'esame dei ricorsi presentati dai cittadini e a riferire in proposito al Parlamento;

44. — invita la Commissione, qualora tali disposizioni o criteri differiscano sensibilmente da un paese all'altro, a presentare una proposta di raccomandazione contenente 1) un codice di condotta applicabile ai funzionari delle dogane e 2) norme di base per una procedura nazionale di esame dei ricorsi;

45. — fa presente che i principi elencati per le merci nei paragrafi 29-37 sono applicabili ai prodotti agricoli;

c) Trasporti.

46. — ribadisce come uno degli obiettivi principali della Comunità la realizzazione di un mercato comune dei trasporti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

il più libero possibile, quale elemento essenziale per la creazione di un mercato comune interno;

47. — in tale quadro ritiene che si dovrà:

a) por fine alle discriminazioni tuttora persistenti nei trasporti di merci e di persone tra gli Stati membri;

b) assicurare condizioni ottimali di concorrenza tra i vari modi di trasporto;

c) rimuovere le cause contingenti di traffico transfrontaliero indotto da situazioni fiscali differenziate;

d) dimensionare le infrastrutture e la rete dei servizi, per una utilizzazione più razionale della risorsa — territorio nell'ambito della Comunità, per risolvere i problemi delle aree a maggior congestione e per rendere maggiormente efficace la politica di riequilibrio nelle aree meno avvantaggiate per le quali gli stessi Stati membri prevedano futuri insediamenti civili ed economici;

48. — a questo fine ritiene sia indispensabile fare procedere in modo contestuale le misure di decisa liberalizzazione del mercato con quelle di armonizzazione dei fattori di costo di carattere fiscale, sociale e tecnico, come indicato dal Parlamento nel suo parere del 16 dicembre 1983 sull'evoluzione verso una politica comune dei trasporti (2); l'azione comunitaria dovrà pertanto realizzarsi in un processo programmatico e normativo tale da assicurare coerente attuazione e integrazione delle iniziative di interesse della Comunità e degli Stati membri.

49. — accoglie con favore le misure adottate alla fine del 1984 nel settore dei trasporti di merci su strada, segnatamente la decisione di aumentare i contingenti comunitari entro un periodo di cinque anni; insiste affinché si compiano pro-

gressi più rapidi onde instaurare un autentico mercato interno in questo campo, il che significa l'abolizione completa del principio dei contingenti; rileva che, proseguendo al ritmo attuale la realizzazione di un effettivo mercato interno nel 1992 resterà una pura illusione;

50. — deplora in particolare, il mancato raggiungimento di un accordo che garantisca la completa franchigia fiscale per il contenuto di carburante nei serbatoi dei veicoli industriali e concorda con il comitato « Europa dei cittadini » che tale franchigia venga concessa almeno ai torpedoni a decorrere dal 1° luglio 1985;

51. — prende atto che dal 1° luglio 1984 la franchigia fiscale per il carburante eventualmente contenuto nei serbatoi dei veicoli industriali è stata portata a 200 litri, ma ritiene che essa debba essere estesa all'intero contenuto di un normale serbatoio di detti veicoli, permettendo così di eliminare le misurazioni del carburante contenuto nel serbatoio nonché l'obbligo attualmente imposto ai conducenti di compilare moduli al momento dell'uscita da uno Stato membro o dell'entrata sul suo territorio;

52. — ritiene necessario che l'azione comunitaria volta all'attuazione di un sistema di trasporti flessibile, consono alle esigenze della Comunità e con un funzionamento per quanto possibile esente da ostacoli, sia associata a una serie di misure di armonizzazione, in particolare a livello di regimi nazionali di tasse sui veicoli industriali e di pesi e dimensioni dei veicoli; gli attuali ostacoli dovranno essere eliminati al più presto;

53. — richiama l'attenzione sull'impegno della Commissione di intraprendere « al momento opportuno » un'azione contro le regolamentazioni nazionali complesse e restrittive concernenti i servizi di trasporto di persone su strada e appoggia ancora una volta il comitato « Europa dei cittadini », raccomandando che il tra-

(2) G. U. n. C 10 del 16 gennaio 1984, pag. 309.

sporto di persone su strada venga tassato per l'intero percorso secondo l'aliquota applicabile al punto della partenza;

54. — sottolinea che un traffico scorrevole delle persone e delle merci attraverso l'Austria, la Svizzera e la Jugoslavia riveste importanza anche ai fini del buon funzionamento del mercato interno per cui occorre trovare rapidamente una soluzione ai problemi che si incontrano attualmente; deplora che né la Commissione né il Consiglio dei ministri abbiano saputo dimostrare negli scorsi anni quella risolutezza politica che tale problema esige e, a questo proposito, ritiene che la Comunità potrebbe in proposito avere maggiore comprensione per la difficile situazione dell'Austria e della Jugoslavia;

55. — deplora la mancanza di progressi nel dare attuazione al *memorandum* della Commissione su una politica comune dei trasporti aerei; plaude ai recenti accordi conclusi tra i governi della Gran Bretagna, dei Paesi Bassi e del Lussemburgo per la deregolamentazione dei prezzi e appoggia azioni tese a far rispettare la diretta applicazione del Trattato ai trasporti aerei;

56. — ribadisce l'importanza di un ampio rilancio dei trasporti marittimi, del cabotaggio e dei porti quali efficienti infrastrutture intermodali;

57. — ribadisce altresì l'esigenza di un'azione più incisiva e determinante della Comunità, che rafforzi il trasporto ferroviario quale sistema di base sviluppando anche una rete coordinata di collegamenti ad alta velocità;

58. — riafferma l'esigenza di un rilancio della politica comunitaria nel settore delle infrastrutture favorendo le iniziative atte a superare le più gravi « strozzature », i punti di maggior congestione e di discontinuità territoriale derivanti da ostacoli fisici o dall'attraversamento di paesi terzi;

d) *Varie.*

59. — chiede ancora una volta un'ulteriore proroga della direttiva sull'esportazione temporanea di merci;

60. — invita la Commissione ad adoperarsi affinché i cittadini della Comunità godano del loro diritto, sancito dalla Corte di giustizia, di portare oltre una frontiera interna denaro sufficiente per pagare tutti i normali servizi senza dover fornire una prova a posteriori;

Soppressione delle barriere fiscali.

61. — accoglie con favore la nuova decisione della Commissione di compiere ulteriori passi verso l'armonizzazione fiscale, il che rappresenta una condizione preliminare essenziale alla soppressione degli ostacoli interni; fa notare che l'abolizione delle barriere interne non richiede la totale armonizzazione dell'IVA e delle accise, ma che vi è invece un grado sufficiente di allineamento di tali imposte;

62. — rileva che tale passo richiederà un notevole coraggio politico da parte degli Stati membri giacché comporterà limitazioni alla libertà d'azione dei governi e dei parlamenti degli Stati nel settore dell'imposizione indiretta;

63. — nota che gli Stati membri di quando in quando effettuano cambiamenti sostanziali nelle aliquote e nei gettiti fiscali per motivi che possono essere meno imperativi della necessità di completare il mercato interno;

64. — conclude che qualsiasi riduzione del controllo democratico sull'imposizione fiscale da parte dei parlamenti degli Stati deve essere compensata da un aumento del controllo democratico attuato a livello comunitario dal Parlamento europeo, in particolare nei casi in cui le disposizioni dei Trattati relative ad azioni comunitarie non prevedono una consultazione obbligatoria del Parlamento;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

65. — ritiene che occorra in via prioritaria abolire l'esazione dell'IVA alle frontiere interne della Comunità: rileva a tale proposito che il Consiglio avrebbe dovuto adottare nel 1984 il 14° progetto di direttiva sull'IVA, conformemente al « documento sul consolidamento, ma che tale eventualità è, a dir poco, più remota che mai;

66. — rileva che alcuni Stati membri hanno sostenuto che il versamento differito dell'IVA provocherà una perdita di entrate, un vantaggio di disponibilità finanziarie per gli importatori, modifiche volte a instaurare sistemi di correzione dell'IVA e maggiori rischi di frodi; è tuttavia del parere che l'introduzione del versamento differito dell'IVA causerà soltanto un inconveniente temporaneo di disponibilità per gli Stati membri, che potrebbe essere affrontato per il tramite di misure transitorie;

ritiene che i risultati del versamento differito dell'IVA per gli importatori e i fornitori interni dipenda principalmente dai termini commerciali di pagamento esistenti in relazione a quelli del versamento dell'IVA;

per quanto riguarda i rischi di frodi, l'esperienza del Benelux, in cui il versamento differito dell'IVA esiste fin dall'introduzione dell'IVA stessa, dimostra che i timori in materia sono ingiustificati; è inoltre del parere che, ai fini dell'abolizione delle barriere fiscali, alcune modifiche nei sistemi di riscossione dell'IVA siano inevitabili, ma richiedano adeguate misure transitorie;

chiede pertanto alla Commissione di replicare alle obiezioni degli Stati membri sopra citati;

67. — rileva che tali problemi sarebbero semplificati modificando il sistema in base al quale scambi commerciali di merci da uno Stato membro ad un altro sono esenti dall'IVA all'esportazione e tassabili al momento dell'importazione: esso potrebbe essere sostituito da un si-

stema in base al quale i beni vengano assoggettati all'imposta nel paese di esportazione e da un sistema di compensazione finalizzato all'accreditamento di tale cespite al paese importatore;

68. — nel caso di merci già gravate da imposta che privati trasportano in un altro Stato membro, riafferma il suo appoggio al principio espresso dalla sentenza della Corte relativa alla causa Gaston-Schul, secondo cui le merci di seconda mano non vanno assoggettate ad alcuna ulteriore imposta, nonché la sua richiesta di apportare cambiamenti radicali alla 16° proposta di direttiva sull'IVA, e ciò per tener conto di tale principio;

69. — riconosce, tuttavia, che l'abolizione completa dei controlli sulle merci già gravate d'imposta potrebbe comportare « flussi artificiali » di scambi soprattutto nelle zone di frontiera, dovuti alle differenze nelle aliquote di imposta, e concorda con la Commissione che occorre pertanto elaborare un programma al fine di ravvicinare il campo d'applicazione e le aliquote dell'IVA e dei diritti di accisa;

70. — ritiene che in primo luogo gli Stati membri debbano non solo osservare la procedura preliminare di informazione e consultazione proposta dalla Commissione nel 1981, così da evitare modifiche delle legislazioni fiscali nazionali senza tener conto della dimensione comunitaria, ma anche applicare lo *status quo* così da evitare ulteriori divari tra i sistemi fiscali nazionali;

71. — nel caso dell'IVA, ribadisce la necessità di ricercare con costanza la messa a punto di una base imponibile uniforme; una generale riduzione a due e a zero del numero delle aliquote e un ravvicinamento delle aliquote, in ogni caso, entro una forcella dal 2 al 3 per cento;

72. — rileva che il ravvicinamento di tale forcella può causare minusvalenze in

alcuni paesi (per esempio Danimarca e Irlanda) e plusvalenze in altri (per esempio Lussemburgo), ma che la maggior parte delle merci vendute all'interno della Comunità sono già assoggettate all'imposta sulla base di una aliquota che oscilla tra il 14 e il 19 per cento;

73. — nel caso delle accise sulle bevande alcoliche, accoglie con favore le nuove iniziative della Commissione e attende un'ulteriore armonizzazione basata sul principio che tutte le bevande alcoliche sono, in certa misura, in concorrenza tra loro; auspica altresì nuove iniziative nel settore delle accise sugli oli minerali e sui tabacchi, tenendo conto del parere del Parlamento;

74. — si aspetta di esaminare dettagliatamente le analisi della Commissione relative agli effetti sulle entrate delle proposte di armonizzazione delle normative fiscali;

75. — sollecita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di modifica della direttiva (CEE) n. 83/182 del 28 marzo 1983, affinché un cittadino comunitario e i suoi familiari possano circolare nella Comunità europea, senza pagare tasse e senza limitazioni, con una autovettura omologata, fiscalmente regolarizzata ed eventualmente sdoganata nel proprio Stato di origine;

Nuove tecnologie.

76. — ritiene che occorra potenziare il sistema di normalizzazione europea per un'unificazione tecnico-normativa delle caratteristiche specifiche e per prescrizioni comuni e standardizzate per i nuovi prodotti, specialmente in materia di telecomunicazioni e tecnologie avanzate e che occorra dare attuazione alla tutela comunitaria della proprietà industriale quale quadro per garantire gli investimenti in nuove tecnologie e preservare dall'abuso di posizioni dominanti;

77. — reputa che, per quanto riguarda lo sviluppo di nuove tecnologie, la Commissione debba definire un codice in cui siano indicati i tipi di aiuto sin d'ora accettabili;

78. — chiede, data l'importanza delle tecnologie avanzate e dei notevoli costi della ricerca e dello sviluppo, un'effettiva apertura del mercato interno agli appalti pubblici ed invita la Commissione a garantire che ciò costituisca una condizione per poter beneficiare dei fondi comunitari, anche della BEI;

79. — ritiene della massima importanza che la Commissione e il Consiglio procedano all'esecuzione di quei grossi progetti nel settore delle infrastrutture che, oltre a contribuire in modo evidente al rafforzamento della struttura economica e del mercato interno della Comunità sono anche economicamente redditizi, come per esempio, l'utilizzazione delle fibre di vetro per una rete europea di telecomunicazione, una rete a banda larga, un collegamento ferroviario rapido a livello europeo tra i principali centri economici della Comunità e alcuni collegamenti mediante galleria; occorrerà esaminare a questo proposito la possibilità di contribuire al finanziamento di detti progetti;

Soppressione degli ostacoli di ordine tecnico e giuridico.

80. — riafferma l'urgente bisogno di por fine alla compartimentazione del mercato comunitario dovuta alle diversità delle norme nazionali relative alla sicurezza e alla sanità e ad altre caratteristiche tecniche nonché ai doppi controlli tecnici degli autoveicoli con rimorchi o dei veicoli con impianto GLP e ai processi di esame di omologazione; rileva che tali ostacoli non tariffari costituiscono una delle principali ragioni della mancanza di competitività in Europa;

81. — deplora che ciascuno Stato membro abbia la sua parte di colpa nel

ricorrere a norme sanitarie e di pubblica sicurezza quale pretesto per praticare un protezionismo; invita pertanto la Commissione a vigilare a che non vi siano ricorsi arbitrari all'articolo 36 del Trattato e a far rispettare l'applicabilità diretta degli articoli 30-34;

82. — deplora altresì che, ove l'armonizzazione delle norme tecniche conformemente all'articolo 100 sia stata inevitabile, i progressi compiuti non abbiano tenuto il passo con una tecnologia in continua evoluzione e che l'«armonizzazione» stessa sia spesso considerata non già come la sostituzione delle diverse norme nazionali con una singola norma comunitaria, bensì come l'imposizione di ulteriori gravami burocratici;

83. — chiede alla Commissione di riferire urgentemente sui provvedimenti adottati per ovviare alle «diffuse inadempienze» degli Stati membri nell'osservanza delle procedure di notifica preliminare delle nuove norme nazionali previste dalla direttiva 83/198;

84. — accoglie in generale con favore il «nuovo approccio» della Commissione in merito all'armonizzazione delle norme tecniche e cioè che una direttiva enuncierebbe solo requisiti essenziali in ordine alla sicurezza o ad altri aspetti, lasciando il compito di definire dettagliatamente le caratteristiche tecniche a organi europei e, se necessario, nazionali competenti in materia;

85. — chiede nondimeno alla Commissione di comunicare quale sia, a suo parere, la portata dell'intervento derivante da tale nuovo approccio e in particolare se esso verrà attuato nel settore delle norme sanitarie e di sicurezza;

86. — sollecita la Commissione a chiarire quanto prima possibile, sulla scorta di esempi pratici, il modo in cui essa concepisce la strutturazione di tale procedura;

invita la Commissione e il Consiglio, in sede di formulazione delle direttive quadro, a far prevalere una saggia auto-limitazione, perché altrimenti, a causa di una strutturazione troppo dettagliata delle direttive quadro, i vantaggi del nuovo sistema potrebbero essere nuovamente vanificati;

87. — riconosce i pericoli della concorrenza sleale insiti nel sistema di armonizzazione facoltativa ma rileva che tale sistema si è dimostrato un utile mezzo per giungere a un accordo in seno al Consiglio, in quanto elemento di transizione verso l'armonizzazione totale;

88. — deplora che le proposte finora presentate dalla Commissione denotino la mancanza di una chiara definizione del ruolo degli istituti normativi europei CEN/ENELEC; è del parere che i dettagli tecnici delle direttive di armonizzazione non dovrebbero essere elaborati dai servizi della Commissione, bensì nel quadro di tali istituti normativi;

sollecita la Commissione a presentare proposte concrete in ordine al finanziamento, alla dotazione di personale e all'ulteriore sviluppo istituzionale di tali enti, onde far sì che essi possano svolgere in modo ottimale i loro compiti;

89. — accoglie con favore, in via di principio, l'alternativa di riconoscere una o più norme nazionali fino all'adozione di una norma europea, ma prende atto che alcuni Stati membri temono che ciò possa favorire paesi aventi organi di normalizzazione in posizione dominante;

90. — rilevando che, secondo il «nuovo approccio», verranno conferite alla Commissione le competenze di decidere le specificazioni dettagliate in collegamento con una istituenda commissione permanente di rappresentanti dei governi nazionali e con gli organi di normalizzazione stessi, chiede l'istituzione di una procedura per tenere informato il Parlamen-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to e offrirgli l'opportunità di esprimere il suo parere in merito all'emanazione di norme europee;

91. — ribadisce che la messa a punto di norme europee è particolarmente importante nel settore della tecnologia dell'informazione e condanna quei fornitori che frenano la messa a punto di nuove norme nella speranza di mantenere un vantaggio sul mercato;

92. — sottolinea che, al fine di consentire alle imprese di beneficiare di un ampio spazio economico comunitario — il che è di vitale importanza per rafforzare la competitività dell'industria europea sul mercato mondiale — occorre instaurare a loro favore un contesto giuridico nell'ambito del quale possano organizzare le loro attività e cooperare senza ostacoli a livello europeo;

93. — si compiace dell'iniziativa della Commissione relativa all'istituzione di un « Gruppo di interessi europei » volta a promuovere la cooperazione tra le piccole e medie imprese in vari Stati membri;

94. — invita il Consiglio a favorire la cooperazione a livello comunitario tra le società adottando, quanto prima possibile, il pacchetto di direttive proposte sulla tassazione societaria comprendente fusioni e divisioni, la tassazione di società collegate e sussidiarie e l'eliminazione della doppia tassazione;

95. — invita il Consiglio a completare con sollecitudine i suoi lavori sulla proposta di regolamento relativa al marchio comunitario;

96. — chiede alla Commissione di assicurare l'entrata in vigore della Convenzione sul brevetto europeo in quegli Stati membri che sono in grado di ratificarla;

97. — esprime la necessità di integrare le piccole e medie imprese al funzionamento del grande mercato consentendo

a tali imprese di affermare la loro espansione, che è garanzia di creazione di posti di lavoro e tenuto conto della specificità di tali imprese, incarica la Commissione di formulare proposte che facilitino l'accesso delle PMI al mercato interno.

Libera circolazione di servizi e capitali.

98. — rileva che le industrie dei servizi assorbono circa il 60 per cento degli occupati della Comunità e che tuttavia sono stati fatti ben pochi progressi verso l'instaurazione di un autentico mercato interno dei servizi;

99. — accoglie con favore i progressi compiuti per introdurre il diritto di stabilimento in alcuni settori; rileva peraltro che un vero e proprio mercato interno dei servizi non esisterà senza che venga posto in essere anche il diritto di fornire servizi transfrontalieri;

100. — ritiene della massima importanza che si stabilisca quanto più rapidamente possibile un elenco degli ostacoli nazionali che attualmente si frappongono nei paesi della Comunità alla liberalizzazione del mercato dei capitali e alla realizzazione della libera circolazione dei capitali; il Comitato monetario viene invitato a collaborare alla sollecita definizione di tale elenco;

101. — ritiene che per pervenire a una progressiva apertura del mercato dei capitali sia necessario limitare al massimo il ricorso alle clausole di salvaguardia, eliminando gradualmente ma definitivamente le restrizioni applicate sui valori mobiliari, al fine di creare un effettivo mercato europeo del capitale di rischio;

102. — rileva che nel settore assicurativo, gli Stati Uniti controllano più del 28 per cento del giro di affari mondiale, mentre la Comunità vi interviene solo per l'8 per cento, e chiede pertanto di adottare prontamente i progetti di direttiva

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nel settore assicurativo attualmente allo esame del Consiglio, essendo tale atto necessario a creare un mercato europeo competitivo delle assicurazioni;

103. — accoglie con favore la proposta di direttiva sul credito ipotecario, in quanto essa rappresenta una soluzione semplice ed efficace alla creazione di un libero mercato interno in questo settore;

104. — appoggia il definitivo passaggio dell'ECU da strumento prevalentemente finanziario a strumento di impiego nelle operazioni commerciali, per quanto riguarda non solo l'interscambio comunitario ma anche quello extracomunitario, specialmente con i paesi con cui la Comunità ha sviluppato accordi economici e di cooperazione; appoggia inoltre un uso più ampio dell'ECU quale denominatore monetario sia nel settore assicurativo che in quello ipotecario, in quanto equa soluzione della ripartizione dei rischi di cambio;

105. — si pronuncia per una parità di accesso ai sistemi bancari dei singoli Stati membri per tutti i residenti comunitari, così come per una piena libertà di prestazione dei servizi creditizi e assicurativi su tutto il territorio della Comunità, senza le attuali barriere nazionali;

106. — appoggia il comitato « Europa dei cittadini » nel suo appello affinché venga intensificato l'impegno volto a rendere attuale il reciproco riconoscimento dei titoli e diplomi professionali e tecnici;

107. — chiede uno sforzo accresciuto nell'attuazione del programma d'azione della Commissione sull'integrazione finanziaria nella Comunità;

108. — raccomanda in particolare la sollecita adozione della proposta sui criteri di minima per le « società di investimento collettivo in titoli trasferibili » (UCITS), offrendo così ai cittadini europei l'occasione di partecipare a sistemi popo-

lari di investimento come i fondi comuni di investimento;

109. — invita la Commissione ad adoperarsi affinché le trattenute operate dagli istituti finanziari per le rimesse di somme di denaro tra due Stati membri non siano eccessivamente elevate rispetto a quelle disposte per le rimesse all'interno di uno Stato membro;

110. — chiede che gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali all'interno della Comunità europea, dovuti ai controlli dei cambi, vengano eliminati nel quadro di una politica coordinata di sviluppo del sistema monetario europeo; in particolare dà il suo appoggio a un programma teso a:

porre rigorosi limiti di tempo ai controlli imposti dalle clausole di salvaguardia del Trattato (articolo 73 e 108 (3));

limitare l'applicazione di dette clausole solo alla prevenzione di movimenti speculativi di capitale;

sostituire infine i meccanismi di salvaguardia con la messa a punto di una solidarietà monetaria.

Progetti CADDIA e CD.

111. — sottolinea l'importanza del fatto che il progetto CD non comprenda soltanto gli Stati membri della Comunità, ma anche le principali relazioni commerciali in Europa, e specialmente i paesi di transito come l'Austria, la Svizzera e la Jugoslavia;

chiede tuttavia alla Commissione di precisare fino a che punto l'inserimento del commercio estero degli Stati membri nel progetto CD rallenti l'introduzione della computerizzazione degli scambi intracomunitari;

112. — sollecita la Commissione a completare la sua proposta di uniformazione e di semplificazione delle statistiche tra gli Stati membri del 26 gennaio 1983

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per integrare le suddivisioni nazionali ancora esistenti nella statistica comunitaria NIMEXE, e ciò al più tardi in concomitanza con l'introduzione di una nuova nomenclatura doganale prevista comunque per il 1987 (1);

113. — chiede alla Commissione di riferire a che punto sia l'accordo sui criteri di scambi di dati;

114. — chiede altresì alla Commissione di riferire sulla situazione riguardante l'assunzione di analisti esperti dei sistemi doganali nonché sulla situazione di bilancio.

Conclusioni: controllo in sede consuntiva.

114. — nota che se si intende realmente instaurare entro il 1992 un mercato interno privo di ostacoli, il calendario elaborato deve venir seguito anno per anno, e che una carenza settoriale può creare « strozzature » tali da compromettere l'intero programma;

116. — è pertanto del parere che il Parlamento debba controllare i progressi realizzati in ogni campo ottenendo infor-

mazioni circa lo Stato o gli Stati membri che blocchino una proposta particolare, onde esercitare pressioni se necessario;

117. — invita la Commissione a proseguire i propri sforzi esercitando una pressione costante sul Consiglio e sfruttando tutti i mezzi offerti dal Trattato CEE per conseguire l'obiettivo fissato;

118. — si riserva il diritto di trarre a suo tempo le debite conclusioni dalla analisi delle condizioni in cui gli saranno eventualmente riconosciuti mezzi d'azione in campo giuridico — in particolare grazie alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nel ricorso per carenza — in vista di un potenziamento del suo ruolo nella realizzazione del mercato interno;

119. — incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

Segretario generale

H.-J. OPITZ

Vicepresidente

NICOLE PERY